



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 29.05.1998
COM(1998) 343 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre
sintetiche originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio
antidumping provvisorio**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L' 8 gennaio 1998 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori del 53,0% e dell'82,0% sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.
2. Successivamente la Commissione ha continuato a chiedere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Le principali conclusioni sono esposte qui di seguito.
3. I margini di dumping sono stati modificati, ove necessario, in funzione dei dati supplementari forniti dall'esportatore interessato che ha collaborato.
4. Per quanto riguarda il pregiudizio e la causa del pregiudizio si è in sostanza concluso che, tra il 1993 e il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 maggio 1997, l'industria comunitaria ha subito una considerevole pressione al ribasso sui prezzi delle vendite e ha registrato un consistente calo dei profitti nonché la perdita di parte della sua quota di mercato. Tale situazione ha coinciso con un notevole aumento del volume e della quota di mercato delle corde di fibre sintetiche originarie dell'India, vendute a prezzi che sono risultati i più bassi sul mercato e che erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.
5. La stima del volume totale delle importazioni in dumping nella Comunità è stata leggermente riveduta in seguito alle informazioni fornite dall'esportatore che ha collaborato. Tuttavia, tale revisione non ha modificato le conclusioni della Commissione in merito al pregiudizio e alla causa del pregiudizio.
6. Quanto all'interesse della Comunità, si è concluso che non vi erano ragioni valide per non imporre misure definitive.
7. Poiché i livelli di eliminazione del pregiudizio determinati sono inferiori ai margini di dumping accertati, i dazi definitivi devono essere basati su detti livelli, ai sensi dell'articolo 9 (4) del regolamento (CE) n. 384/96. Su tale base, si propone di imporre dazi antidumping definitivi sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India alle seguenti aliquote:
 - Garware Wall ropes Ltd: 53,0%
 - Altri produttori: 82,0%
8. La maggioranza degli Stati membri in seno al comitato consultivo antidumping era favorevole all'istituzione di misure definitive.

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

del

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

¹ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 18/98 della Commissione² (in appresso “regolamento provvisorio”) sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni di corde di fibre sintetiche di cui ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19 originarie dell’India.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.
- (3) L’unico esportatore indiano che ha collaborato, Garware-Wall Ropes Ltd, ha chiesto e ottenuto di essere inteso.
- (4) La Commissione ha continuato a chiedere e verificare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
- (5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni.
- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione nelle risultanze definitive.

² GU L 4 dell’8. 1. 1998, pag. 28.

C. GIUSTIFICAZIONE DELL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO

- (7) L'esportatore indiano che ha collaborato ha ribadito le sue obiezioni in merito all'apertura del procedimento.

La questione è già stata trattata nel punto 1 del regolamento provvisorio. A questo riguardo occorre notare che le osservazioni presentate dall'esportatore indiano interessato non contenevano elementi di prova né argomenti tali da invalidare le conclusioni esposte nel punto 1 del regolamento provvisorio.

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) In assenza di nuovi dati, si confermano le risultanze provvisorie esposte nei punti da 7 a 9 del regolamento provvisorio.

E. DUMPING

1. Valore normale

- (9) Il produttore/esportatore che ha collaborato ha sostenuto e dimostrato che il costo di produzione usato per esaminare se le vendite sul mercato interno erano o meno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali conteneva sconti commerciali considerati quali spese di vendita, mentre i prezzi delle vendite sul mercato interno utilizzati allo stesso scopo erano al netto di tali sconti. La Commissione ha accettato questa osservazione e ha modificato di conseguenza sia il valore normale costruito che quello basato sui prezzi interni.
- (10) Le altre risultanze esposte nei punti da 10 a 12 del regolamento provvisorio in ordine alla determinazione del valore normale sono confermate.

2. Prezzo all'esportazione

- (11) In assenza di nuovi dati, si confermano le risultanze esposte nel punto 13 del regolamento provvisorio.

3. Confronto

- (12) Il produttore/esportatore che ha collaborato ha sostenuto che il metodo usato dalla Commissione per concedere adeguamenti per il dazio di ritorno non rifletteva l'importo dei dazi all'importazione pagati per il prodotto in questione venduto sul mercato interno. Egli ha osservato che la Commissione non avrebbe dovuto assegnare l'adeguamento per il dazio di ritorno sulla base del fatturato interno del prodotto in questione bensì sulla base del quantitativo venduto sul mercato interno. Dopo un ulteriore esame della questione, l'osservazione è stata accettata e i calcoli sono stati modificati di conseguenza.
- (13) La società che ha collaborato ha nuovamente chiesto adeguamenti per l'infrastruttura del mercato interno e per differenze inerenti alle caratteristiche fisiche tra i prodotti esportati e quelli venduti sul mercato interno. Tuttavia, non avendo la società fornito prove a sostegno della sua richiesta, si confermano le risultanze esposte nel punto 15 del regolamento provvisorio.
- (14) Per quanto riguarda i costi di credito, la società che ha collaborato, cui già nella fase provvisoria sono stati concessi adeguamenti per i costi di credito direttamente connessi alle vendite sul mercato interno, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto concedere un ulteriore adeguamento in considerazione delle differenze tra i tassi d'interesse per il finanziamento del capitale d'esercizio interno e d'esportazione. Questa richiesta ha dovuto essere respinta, in quanto la società non è stata in grado di quantificare correttamente le differenze citate né di mostrare in che modo esse possano aver influito sulla comparabilità dei prezzi. In tale contesto occorre notare che una differenza nei costi sostenuti per le vendite per esportazione e per quelle sul mercato interno in sé non giustifica un

adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "regolamento di base").

4. Margine di dumping

- (15) In assenza di nuovi argomenti circa il metodo usato per il calcolo del margine di dumping, si conferma di metodo descritto nei punti 16 e 17 del regolamento provvisorio. Su tale base, i margini di dumping sono stabiliti come segue:
- in seguito alle modifiche di calcolo sopra citate, per il produttore/esportatore che ha collaborato il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari all'87,5%;
 - per i produttori/esportatori indiani diversi da quello che ha collaborato alla presente inchiesta il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 243,0%.

F. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (16) In assenza di nuovi dati, si confermano le risultanze esposte nel punto 18 del regolamento provvisorio.

G. PREGIUDIZIO

1. Campionamento

- (17) L'esportatore indiano che ha collaborato ha contestato il campione di produttori comunitari scelto dalla Commissione ai fini dell'inchiesta sul pregiudizio sostenendo che era diverso da quello usato nel precedente procedimento relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India, chiuso senza l'istituzione di misure. L'esportatore in questione ha sostenuto che non usare lo stesso campione di produttori comunitari avrebbe comportato un'analisi distorta, in quanto la Commissione non sarebbe stata in grado di valutare il livello dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel quadro del presente procedimento rispetto a quello rilevato nel caso precedente.
- (18) Inoltre, l'esportatore indiano ha osservato che quattro delle società del campione erano state scelte incongruamente per l'esame del pregiudizio e che, se di conseguenza fossero state escluse, i restanti produttori comunitari del campione non sarebbero più stati rappresentativi dell'industria comunitaria. Egli ha sostenuto in particolare che l'attività di una società era stata gravemente colpita da un incendio che ne aveva distrutto gli impianti e che qualunque pregiudizio da essa subito si sarebbe dovuto imputare a tale circostanza, che una seconda società non aveva fornito informazioni complete sulle operazioni di vendita e, infine, che due società del campione fabbricavano principalmente corde ad alte prestazioni per attività sportive, prodotto che non poteva essere considerato concorrente rispetto a quelli venduti dagli esportatori indiani nella Comunità, ossia semplici corde di tipo comune, appartenenti alla fascia inferiore del mercato.
- (19) Nella presente inchiesta i produttori comunitari del campione sono stati scelti in base ai livelli di produzione e di vendita e alla situazione geografica, ossia con lo stesso metodo usato nel procedimento precedente, che non è stato contestato. In tale contesto occorre notare che alcune delle società selezionate nel procedimento precedente al momento dell'apertura del presente procedimento non producevano più il prodotto in questione. Le società del campione rappresentavano il 47% della produzione e il 44% delle vendite sul mercato comunitario del prodotto in

questione effettuate dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, il campione comprendeva società e produttori sia di piccole che di grandi dimensioni di diversi Stati membri. Le società del campione, pertanto, sono rappresentative dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

- (20) Per quanto riguarda le osservazioni fatte in relazione ad alcune società del campione, è stato accertato che una di tali società è stata effettivamente colpita da un incendio. Tuttavia, gli impianti non sono stati danneggiati e gli effetti dell'incendio sui risultati finanziari della società hanno potuto essere individuati nella sua contabilità e sono stati debitamente esclusi ai fini delle risultanze sul pregiudizio. Quanto alla seconda società citata dall'esportatore e all'affermazione che essa avrebbe fornito informazioni insufficienti, si fa presente che detta società ha fornito tutte le informazioni richieste durante l'inchiesta. Infine, per quanto concerne l'affermazione relativa alle due società produttrici di corde ad alte prestazioni per attività sportive, si nota che tali corde rientrano nella definizione del prodotto oggetto del presente procedimento. È stato altresì accertato che le due società in questione realizzavano una produzione significativa di corde standard direttamente comparabili a quelle vendute dall'esportatore indiano.

Si conclude pertanto che l'inserimento dei suddetti produttori comunitari nel campione è pienamente giustificato.

2. Consumo nella Comunità

- (21) Ai fini della determinazione del consumo apparente totale sul mercato comunitario, il totale delle vendite dei produttori comunitari è stato sommato alle importazioni nella Comunità.
- (22) Come esposto in modo più particolareggiato al punto 23, ai fini delle risultanze definitive il volume delle importazioni è stato determinato sulla base dei dati Eurostat. Ne è risultato un cambiamento delle cifre relative al consumo per il periodo considerato (ossia il periodo tra il 1993 e il 31 maggio 1997). Su tale base, il consumo comunitario è aumentato da 21 820 t nel 1993 a 26 325 t nel 1995 e si

è in seguito mantenuto relativamente stabile, raggiungendo 26 773 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento globale del 23% nel periodo considerato.

3. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (23) In via provvisoria, il volume delle importazioni originarie dell'India è stato determinato in base ai dati sulle vendite per l'esportazione verso la Comunità forniti dall'esportatore indiano che ha collaborato, previamente verificati dalla Commissione.

Dopo l'imposizione delle misure provvisorie, l'esportatore indiano che ha collaborato ha contestato tale determinazione. Egli ha sostenuto che una parte delle vendite per l'esportazione verso la Comunità non era stata immessa in libera pratica nella Comunità, ma era stata depositata in magazzini doganali nel territorio comunitario in parte per successive vendite per esportazione a navi d'alto mare, senza sdoganamento. Di conseguenza, ha chiesto che per determinare il volume e la quota di mercato delle importazioni indiane fossero usati i dati Eurostat anziché il volume delle vendite comunicato dalla società alla Commissione.

- (24) La Commissione ha esaminato la questione. Occorre notare che i quantitativi indicati dall'esportatore indiano che ha collaborato come venduti nella Comunità erano superiori a quelli delle importazioni figuranti nelle statistiche Eurostat, in particolare nel 1996 e durante il periodo dell'inchiesta. Mentre nella fase provvisoria nessun importatore aveva collaborato all'inchiesta e la Commissione aveva basato le sue conclusioni sui dati forniti dall'esportatore indiano, dopo l'imposizione delle misure provvisorie diversi importatori hanno fornito alla Commissione dati dai quali risulta che, effettivamente, durante il periodo dell'inchiesta alcuni quantitativi acquistati dall'esportatore indiano che ha collaborato non sono stati immessi in libera pratica sul mercato comunitario.

In tale contesto, Eurostat sembra essere una fonte di informazione più attendibile ai fini della determinazione del volume delle importazioni indiane per il periodo esaminato che non i quantitativi di esportazioni indicati dall'esportatore indiano che ha collaborato. Tuttavia, è stato anche accertato che, nel periodo dell'inchiesta, una parte dei volumi depositati in magazzini doganali nel territorio della Comunità non era stata ancora rivenduta e avrebbe potuto essere immessa in libera pratica nella Comunità a prezzi molto bassi.

In ogni caso, occorre notare che sia i dati Eurostat sia il volume di vendite indicato dall'esportatore indiano che ha collaborato rivelano la stessa tendenza all'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni indiane nel periodo considerato. Complessivamente, tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni in dumping, quale riveduto, è aumentato del 107% (passando da 440 t nel 1993 a 1089 t nel 1995 e scendendo poi a 911 t nel periodo dell'inchiesta). La quota di mercato di tali importazioni è aumentata dal 2% nel 1993 al 4,1% nel 1995 per poi scendere al 3,4% nel periodo dell'inchiesta. Occorre notare che il relativo calo registrato dopo il 1995 ha coinciso con il precedente procedimento antidumping relativo al prodotto in questione.

4. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (25) Sono state presentate le seguenti osservazioni riguardo alla determinazione della sottoquotazione dei prezzi.
- (26) L'esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che la determinazione della sottoquotazione dei prezzi non avrebbe dovuto essere basata sull'elenco dettagliato delle vendite per esportazione da lui stesso fornito alla Commissione, in quanto una parte significativa di tali esportazioni non era stata immessa in libera pratica nella Comunità. L'esportatore ha precisato che sarebbe stato invece opportuno utilizzare i prezzi medi Eurostat. Tale richiesta riguardava anche la determinazione del margine di pregiudizio, basata anch'essa sui prezzi all'esportazione usati per valutare la sottoquotazione.

Tuttavia, secondo i dati disponibili (Eurostat), circa il 70% del volume totale delle vendite effettuate dall'esportatore indiano nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta è stato immesso in libera pratica nella Comunità. I prezzi di tali vendite per esportazione, che sono stati verificati dalla Commissione, sono stati pertanto ritenuti rappresentativi dei prezzi effettivi delle importazioni in questione nella Comunità. Inoltre, non si sono potute determinare differenze nei prezzi all'esportazione tra le singole operazioni destinate o meno all'immissione in libera pratica.

Inoltre, data la varietà di tipi di corde compresi nella definizione del prodotto in questione, i prezzi medi Eurostat, in quanto valori medi per tipi di corde molto diversi, non avrebbero consentito un equo confronto dei prezzi.

La richiesta pertanto non è stata considerata giustificata.

È stato inoltre sostenuto che, in ogni caso, le operazioni di vendita per esportazione relative alle grandi corde di polipropilene per ormeggio dovevano essere escluse dalla valutazione della sottoquotazione e del livello di eliminazione del pregiudizio, in quanto tali tipi di corde erano venduti soltanto a navi d'alto mare e pertanto non venivano mai immessi in libera pratica nella Comunità.

Tuttavia, è stato accertato che, nel periodo dell'inchiesta, un volume considerevole dei suddetti tipi di corde esportati dall'India verso la Comunità era stato successivamente immesso in libera pratica nella Comunità. Inoltre, non sono stati forniti alla Commissione dati sufficienti per individuare, tra tutte le operazioni di vendita per esportazione relative ai tipi di corde in questione, quelle seguite dall'immissione in libera pratica nella Comunità. Non si è pertanto potuto tener conto di questo argomento.

- (27) L'esportatore indiano che ha collaborato ha inoltre sostenuto che il metodo usato dalla Commissione per distinguere i vari tipi di corde di fibre sintetiche venduti sul mercato comunitario ai fini della determinazione della sottoquotazione e del margine di pregiudizio non teneva pienamente conto delle differenze tra i prodotti di valore elevato e inferiore.

A tale riguardo si nota che il metodo usato consentiva di distinguere le corde in base al tipo di materia prima impiegata, al numero di trefoli, al diametro della corda e alla lavorazione (corde intrecciate o ritorte). Questi sono risultati i principali criteri oggettivi e individuabili in base ai quali sono stati determinati i prezzi del prodotto in questione sia dai produttori comunitari del campione che dall'esportatore indiano interessato.

Pertanto, il criterio applicato nella fase provvisoria per determinare la sottoquotazione dei prezzi è stato usato anche per le risultanze definitive.

- (28) Su tale base, come già indicato nel punto 24 del regolamento provvisorio, è stato accertato che, durante il periodo dell'inchiesta, i margini di sottoquotazione, espressi in percentuale dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria per i tipi di prodotti comparabili, erano compresi tra lo 0% e il 38%, con una media ponderata globale del 16%.

5. Situazione dell'industria comunitaria

- (29) L'esportatore indiano che ha collaborato ha osservato che il calo dell'occupazione constatato durante il periodo in esame non poteva essere un indicatore di pregiudizio, in quanto era compensato da un aumento della produttività. È stato altresì osservato che, secondo le risultanze elaborate dalla Commissione nel precedente procedimento relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India, qualsiasi calo dell'occupazione fino al 1995 era dovuto a fattori diversi dalle importazioni indiane oggetto di dumping.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, un singolo fattore di pregiudizio non costituisce necessariamente una base di giudizio determinante in merito all'incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria.

A tale riguardo, non si mette in dubbio che nei primi anni novanta il calo dell'occupazione possa essere stato determinato da fattori diversi dalle

importazioni in dumping, quali la ristrutturazione dell'industria. Tuttavia, occorre anche notare che, dopo un leggero aumento nel 1996, i livelli occupazionali sono nuovamente diminuiti nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, nonostante l'aumento della produttività nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha registrato una significativa diminuzione della quota di mercato in un periodo in cui il consumo comunitario era aumentato del 23%. Essa ha inoltre registrato un notevole deterioramento dei risultati finanziari dal 1995 in poi, con una perdita media ponderata dei ricavi netti pari a -7,1% nel periodo dell'inchiesta, e ha subito una forte pressione sui prezzi da parte delle importazioni indiane durante tutto il periodo considerato, con una sottoquotazione fino al 38% durante il periodo dell'inchiesta.

6. Conclusioni in merito al pregiudizio

- (30) In assenza di altre osservazioni circa la situazione dell'industria comunitaria, alla luce di quanto precede si conferma la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, come indicato nei punti da 25 a 35 del regolamento provvisorio.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (31) L'esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che qualsiasi pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria non era imputabile alle importazioni originarie dell'India. Gli argomenti addotti sono stati i seguenti:
- (32) La perdita di quota di mercato complessivamente subita dai produttori comunitari non era dovuta alle importazioni originarie dell'India, bensì allo spostamento dei produttori comunitari verso la produzione di corde per usi speciali, con un più alto valore aggiunto, destinate principalmente ai mercati d'esportazione. In tal modo tali produttori hanno creato un vuoto nell'offerta di corde di tipo comune sul mercato comunitario, occupato, tra l'altro, dalle importazioni indiane. È stato inoltre affermato che, in ogni caso, i produttori comunitari mancavano della capacità produttiva necessaria per soddisfare la crescente domanda del mercato comunitario.

A tale riguardo occorre notare che, anche se, come accertato, l'industria comunitaria stava sviluppando la produzione di corde di qualità superiore in termini di valore aggiunto e specializzazione, alla fine del periodo dell'inchiesta la maggior parte della produzione dell'industria comunitaria ancora consisteva in corde di tipo comune.

Inoltre, la Commissione ha esaminato l'andamento delle esportazioni del campione di produttori comunitari nel periodo considerato. È risultato che tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta il volume di tali esportazioni è rimasto stabile, intorno alle 1 900 t, corrispondenti al 15% circa della produzione totale delle società del campione.

Quanto alla capacità produttiva dell'intera industria comunitaria, essa è stata superiore al consumo comunitario totale per tutto il periodo considerato (durante il periodo dell'inchiesta il consumo totale è stato di 26 700 t contro una capacità totale di 36 000t).

La perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria non poteva pertanto essere imputata né a un aumento delle vendite per esportazione, né a un'offerta insufficiente di corde di tipo comune o a una capacità produttiva inadeguata.

- (33) Per quanto riguarda il calo di redditività registrato dall'industria comunitaria tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, l'esportatore indiano che ha collaborato ha osservato che la diminuzione dei prezzi delle materie prime tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta doveva aver comportato un aumento della redditività dei produttori comunitari durante tale periodo di tempo. Egli ha quindi sostenuto che il calo di redditività in tale periodo di tempo era dovuto ad un aumento delle spese generali, in particolare delle quote di ammortamento e degli interessi, in seguito ai consistenti investimenti fatti dall'industria comunitaria. In ogni caso, il calo di redditività non poteva dipendere dalle importazioni indiane, che tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta erano diminuite.

È stato accertato che tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta i prezzi medi delle materie prime sono diminuiti dell'11% circa. Visto che le materie prime rappresentano circa il 50% del costo totale di produzione del prodotto in questione, la diminuzione del costo delle materie prime ha consentito ai produttori comunitari di ridurre il loro costo di produzione del 5%. Tuttavia, nello stesso periodo, i prezzi medi di vendita dei produttori comunitari, sotto la forte pressione dei prezzi delle importazioni indiane, sono diminuiti del 16%.

Inoltre, per quanto riguarda le ripercussioni degli investimenti dell'industria comunitaria sulla redditività, è stato accertato che tali investimenti hanno avuto un'incidenza marginale sul costo di produzione dei produttori comunitari durante il periodo considerato, soprattutto per il fatto che i costi relativi ai nuovi investimenti sono stati compensati dall'aumento di produttività e da una complessiva riduzione delle altre spese generali e amministrative.

Infine occorre notare che le importazioni originarie dell'India, nonostante la lieve flessione registrata tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, durante il periodo considerato sono complessivamente aumentate del 107%. Inoltre è stato accertato che i prezzi di tali importazioni sono stati notevolmente inferiori a quelli dei

produttori comunitari per tutto il periodo considerato, compreso il periodo dal 1995 in poi, esercitando quindi una pressione al ribasso sui prezzi delle vendite di detti produttori, che tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta hanno subito un netto calo, diminuendo del 16%.

Il calo di redditività registrato dai produttori comunitari tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta era pertanto chiaramente connesso ad una forte flessione dei prezzi delle vendite in tale periodo di tempo, la quale a sua volta si verificava in concomitanza di una considerevole sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni indiane nel mercato del prodotto in questione.

(34) L'esportatore indiano che ha collaborato ha anche sostenuto che i produttori comunitari avevano uno svantaggio concorrenziale inerente, in quanto acquistavano le materie prime a prezzi notevolmente più alti rispetto agli esportatori indiani. Tuttavia, occorre notare che se gli esportatori indiani non avessero venduto il prodotto in questione a prezzi di dumping i loro prezzi non sarebbero stati inferiori a quelli dell'industria comunitaria. L'argomento quindi non è pertinente. In ogni caso, è stato accertato che i prezzi ai quali l'esportatore indiano che ha collaborato acquistava le materie prime erano inferiori del 14% circa rispetto a quelli pagati dall'industria comunitaria. Visto che le materie prime rappresentano il 50% dell'intero costo di produzione, tale differenza potrebbe tutt'al più spiegare una differenza nei prezzi di vendita al massimo del 7%, percentuale ben inferiore al livello di sottoquotazione delle importazioni indiane rispetto ai prezzi dei produttori comunitari, che comprende margini di sottoquotazione fino al 38%, con una media ponderata del 16%.

(35) Infine è stato sostenuto che rispetto al precedente procedimento relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India, chiuso con risultanze negative in merito alla causa del pregiudizio, non aveva avuto luogo un mutamento delle circostanze che potesse giustificare l'elaborazione nel presente procedimento di conclusioni diverse in merito al nesso di causalità tra dumping e pregiudizio.

Occorre ricordare che nel procedimento precedente erano stati accertati sia il dumping da parte degli esportatori indiani che il pregiudizio per l'industria

comunitaria. Tuttavia, i dati allora disponibili non permettevano di determinare conchiarezza il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Nel presente caso, secondo la prassi consueta delle istituzioni comunitarie, l'esame del pregiudizio ha riguardato un periodo di tempo di quasi 5 anni, dal 1993 al maggio 1997. Occorre notare che tale periodo coincide in parte con quello esaminato nel procedimento precedente.

Tuttavia, rispetto al procedimento precedente, la presente inchiesta ha esaminato gli effetti delle importazioni per un periodo di tempo più lungo dopo la comparsa di un volume di importazioni indiane consistente. Infatti, nei due procedimenti il periodo dell'inchiesta termina rispettivamente nel marzo 1996 e nel maggio 1997 e l'aumento delle importazioni in questione è stato particolarmente evidente dopo il 1994. Inoltre, nel presente caso, sono state fornite informazioni attendibili sull'andamento della redditività dell'industria comunitaria per l'intero periodo considerato, non disponibili nel caso precedente.

A differenza di quanto avvenuto nell'inchiesta precedente, è stato pertanto possibile accertare un nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

2. Effetti di altri fattori

(a) Importazioni da altri paesi terzi

- (36) L'esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che causa del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria erano le importazioni da paesi diversi dall'India. In particolare, secondo quanto asserito, i prezzi delle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia e della Tunisia erano stati inferiori a quelli dei produttori comunitari per tutto il periodo considerato. L'esportatore indiano ha inoltre sostenuto che i prezzi delle suddette importazioni erano inferiori ai prezzi indiani per i tipi di corde che rappresentavano la maggior parte del totale delle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India nella Comunità, ossia le corde di polietilene e di polipropilene, e che, quindi, la pressione sui

prezzi subita dall'industria comunitaria era ampiamente imputabile alle importazioni dai paesi suindicati e non a quelle dall'India.

La Commissione ha esaminato l'andamento delle importazioni di corde di polietilene e di polipropilene originarie della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia e della Tunisia in confronto alle importazioni degli stessi tipi di corde dall'India. Da tale esame è emerso che durante l'intero periodo considerato i prezzi medi delle importazioni originarie della Slovenia e della Tunisia erano approssimativamente allo stesso livello dei prezzi delle esportazioni indiane. Inoltre, è stato accertato che le importazioni originarie della Slovenia e della Tunisia, sebbene in aumento nel periodo considerato, rappresentavano rispettivamente soltanto lo 0,8% e l'1,3% del consumo comunitario totale nel periodo dell'inchiesta. L'incidenza di tali importazioni dovrebbe pertanto essere considerata meno importante di quella delle importazioni indiane. Quanto alla Polonia, i prezzi medi delle importazioni originarie di questo paese sono risultati, talvolta, lievemente inferiori a quelli delle importazioni indiane. Tuttavia, la quota di mercato complessiva di queste importazioni è diminuita dal 2,6% nel 1993 al 2% nel periodo dell'inchiesta. Quanto alla Repubblica ceca, la quota di mercato delle importazioni originarie di questo paese è passata dallo 0,8% nel 1993 al 2% nel periodo dell'inchiesta. È stato tuttavia accertato che soltanto nel 1993 i prezzi di tali importazioni erano notevolmente inferiori a quelli delle importazioni originarie dell'India. Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni originarie della Repubblica ceca sono state introdotte nel mercato comunitario a prezzi pressoché uguali a quelli delle esportazioni indiane.

Infine occorre notare che il confronto tra i prezzi delle importazioni indiane e quelli delle importazioni originarie della Polonia e della Repubblica ceca per tutti i tipi di corde di fibre sintetiche compresi nella definizione del prodotto in questione, ossia non soltanto le corde di polietilene e di polipropilene, ha mostrato che per l'intero periodo considerato, tranne il 1993, i prezzi delle importazioni indiane erano i più bassi sul mercato comunitario. Questo confronto è tanto più rappresentativo in quanto riguarda tutti i tipi di prodotti compresi nella definizione del prodotto in questione.

Pertanto si confermano le risultanze e conclusioni esposte al punto 41 del regolamento provvisorio in merito all'effetto delle importazioni da paesi diversi dall'India sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3. Conclusione sul rapporto di causalità

- (37) Alla luce di quanto precede, pur non potendosi escludere che alcune delle importazioni originarie di paesi diversi dall'India possano aver inciso negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria, la loro incidenza non risulta tale da annullare il rapporto di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping originarie dell'India. In assenza di nuovi dati, si conferma pertanto la conclusione che le importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria, come esposto nei punti da 36 a 43 del regolamento provvisorio.
- (38) A tale conclusione si giunge soprattutto sulla base della perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria e del concomitante calo di redditività, che hanno coinciso con un aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni provenienti dall'India, i cui prezzi si sono sempre mantenuti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (39) È stato sostenuto che la conclusione riguardo all'interesse della Comunità esposta nel regolamento provvisorio non era avvalorata da elementi concreti. In particolare, la Commissione non avrebbe chiesto sufficienti informazioni circa l'impatto delle misure sugli utilizzatori per sostenere le sue conclusioni riguardo all'interesse della Comunità.

Occorre notare che la Commissione ha contattato tutte le associazioni note di utilizzatori, in particolare quelle dei settori della navigazione e della pesca, tutti i distributori noti del prodotto in questione nella Comunità e tutte le principali industrie a monte note. Sono state ricevute soltanto risposte limitate e generiche. Inoltre, nessuna ulteriore osservazione documentata è stata presentata dalle suddette parti dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

- (40) In assenza di nuovi dati, si confermano le risultanze sull'interesse della Comunità esposte nei punti da 44 a 52 del regolamento provvisorio.

J. DAZIO DEFINITIVO

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (41) L'esportatore indiano che ha collaborato ha sostenuto che ai fini della determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio i suoi prezzi all'esportazione dovevano essere adeguati in considerazione della differenza tra i prezzi pagati per le materie prime dai produttori indiani e da quelli comunitari.

Tuttavia, come indicato nel punto 53 del regolamento provvisorio, il livello necessario per eliminare il pregiudizio è stato determinato sulla base dei costi di produzione dell'industria comunitaria maggiorati di un adeguato margine di profitto. Pertanto, qualsiasi considerazione relativa alle differenze tra i produttori

indiani e quelli comunitari in fatto di costi di produzione non è rilevante a tale riguardo.

- (42) Si conferma quindi il metodo usato dalla Commissione per determinare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, quale indicato nel punto 53 del regolamento provvisorio.

Su tale base, è stato accertato un margine di pregiudizio pari al 53% del prezzo netto medio ponderato, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta il margine di pregiudizio era pari all'82%, come indicato nel punto 53 del regolamento provvisorio.

Poiché l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è inferiore ai margini di dumping accertati, il dazio antidumping da istituire dovrebbe essere basato su detto importo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Forma del dazio antidumping definitivo

- (43) Dato l'elevato numero di tipi di corde in questione, la misura più appropriata sembra essere un dazio ad valorem.

K. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

- (44) In considerazione delle conclusioni definitive sul dumping e sul pregiudizio e visto che l'aliquota del dazio definitivo è uguale a quella determinata a titolo provvisorio, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori devono essere definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche di cui ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19 originarie dell'India.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

prodotti fabbricati da:

- Garware Wall ropes Ltd: 53,0% (codice addizionale Taric 8755)

- altri produttori: 82,0% (codice addizionale Taric 8900)

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 18/98 sono riscossi definitivamente in ragione dell'aliquota del dazio istituito a titolo definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 343 def.

DOCUMENTI

IT

02 11 10

N. di catalogo : CB-CO-98-351-IT-C

ISBN 92-78-36819-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo